



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.XII.2007

C(2007) 6042 def.

**Oggetto: Aiuto di Stato N 507/2007 - Italia
Credito d'imposta per le attività di R&S**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- 1) Con lettera del 3 settembre 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, per motivi di certezza del diritto, la misura in oggetto.
- 2) Con lettera D/53608 del 7 settembre 2007 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, fornite dalle autorità italiane con lettera del 26 settembre 2007.

2. DESCRIZIONE DEL REGIME

2.1. Base giuridica e obiettivo

- 3) L'Italia ha introdotto nella Legge finanziaria 2007¹ un credito d'imposta per le attività di R&S. La misura deve essere resa operativa da una norma di diritto derivato. Il governo italiano ha stilato una bozza di norma d'attuazione in forma di decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze). Tale bozza è stata inclusa nella notifica della misura.
- 4) L'Italia ha notificato la misura il 3 settembre 2007 per motivi di certezza del diritto. La notifica è obbligatoria per l'Italia poiché nel testo di legge è specificato che il credito d'imposta deve essere notificato alla Commissione per autorizzazione.
- 5) L'obiettivo generale della misura è quello di fare emergere e sviluppare l'attività di R&S delle imprese in Italia. L'Italia ha indicato che la scelta di utilizzare la forma del credito

¹ Commi 280-284 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

S.E. On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B - 1049 Brussel - Belgium -Telephone: 32 (0) 2 299.11.11

d'imposta piuttosto che la detassazione ha anche lo scopo di rendere questa misura utilizzabile e valida anche per le giovani imprese, che nei primi anni di attività possono non avere profitti.

- 6) La misura rientra nella strategia di sviluppo instaurata dal governo Prodi: essa consiste di un'ampia misura bottom-up – che è l'oggetto dell'esame – combinata con regimi più selettivi per sostenere progetti di RSI più strategici e per promuovere lo sviluppo di capitale di rischio. Questi regimi sono stati notificati alla Commissione² prima dell'estate e non rientrano nell'ambito del caso in oggetto.

2.2. Descrizione della misura

- 7) La misura è organizzata come segue: alle imprese è attribuito un credito di imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di R&S per un massimale di 15 milioni di euro. Possono usufruire del credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e dal loro settore.
- 8) Il credito d'imposta è fissato al 15% qualora detti costi siano riferiti a contratti stipulati con organismi di ricerca senza scopo di lucro³, per promuovere i legami fra le imprese di qualsiasi tipo e settore e il mondo della ricerca.
- 9) L'Italia ha inoltre specificato di ritenere come ammissibili anche le spese legate a contratti con organismi di ricerca aventi scopo di lucro, al tasso del 10%.
- 10) I contratti con organismi di ricerca sono ammissibili indipendentemente dal fatto che si situino a livello nazionale o del resto del SEE.
- 11) Le attività ammissibili sono quelle di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale come definite dalla disciplina RSI.
- 12) I costi ammissibili sono quelli indicati nella disciplina RSI:
 - costi del personale;
 - costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca;
 - costi dei fabbricati e dei terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
 - costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
 - costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, forniti da prestatore certificato, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
 - spese generali, nella misura massima del 10% dei costi del personale;
 - costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di R&S.
- 13) L'Italia ha fissato un massimale di 15 milioni di euro per le spese ammissibili. Le autorità italiane spiegano di avere inserito questo massimale anche per poter procedere ad una stima credibile delle spese in termini di minori entrate. Il budget annuale per la misura è stimato in circa 400/500 milioni di euro.

² Il regime RSI come N 302/04, e le misure relative al capitale di rischio come N 304/07.

³ Gli organismi di ricerca sono definiti in base alle disposizioni del punto 2.2 della disciplina RSI. Gli organismi di ricerca ammissibili saranno quelli di tutto il SEE.

- 14) L'utilizzabilità del credito d'imposta è limitata, in prima battuta, al pagamento di IRES ed IRAP. Se l'impresa ha poi un credito rimanente, la misura prevede la sua utilizzabilità attraverso la compensazione con altre imposte e contributi.
- 15) I controlli saranno effettuati a campione. Dopo una prima verifica di conformità da parte dell'Agenzia delle Entrate, un controllo fiscale più dettagliato sarà effettuato, se necessario, da parte delle sedi locali dell'Agenzia delle Entrate.
- 16) Le autorità italiane invieranno un rapporto annuale sull'attuazione della misura.

2.3. Valutazione della misura da parte dell'Italia

- 17) La spesa complessiva per ricerca e sviluppo ("BERD") delle imprese italiane intramoenia è stimata, per il 2005, a 7,9 miliardi di euro. I contratti con organismi di ricerca pubblici sono stati stimati, sempre nello stesso anno, a 180 milioni di euro.
- 18) L'Italia ha poi fornito alcune cifre sulla distribuzione delle spese fra le imprese. Risulta che alle prime 4 imprese italiane in termini di BERD sono attribuibili circa 1,75 miliardi di euro. In termini di percentuale, alle prime 30 imprese è attribuibile il 47,2% della spesa per ricerca e sviluppo, e questa percentuale sale al 57,3% per le prime 50 imprese.
- 19) Con un credito del 10%, le prime 50 imprese in termini di BERD otterrebbero in totale 75 milioni di euro al massimo⁴. Per una singola impresa, il massimo è di 1,5 milioni di euro⁵. La misura andrebbe a vantaggio di tutte le imprese.

3. ANALISI

3.1. Legalità

- 20) Le autorità italiane hanno notificato la misura per motivi di certezza del diritto, ma ritengono che il provvedimento non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

3.2. Argomenti dell'Italia sulla presenza di aiuto

- 21) Le autorità italiane affermano che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato per i motivi qui di seguito esposti.
- 22) Il credito d'imposta è attribuibile a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, dalla localizzazione e dal settore di appartenenza.
- 23) Non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda la localizzazione delle attività di ricerca ammissibili al credito d'imposta. Le attività sostenute direttamente e la ricerca contrattuale sono ammissibili se hanno luogo in qualsiasi territorio del SEE.
- 24) La maggiorazione a favore della ricerca commissionata ad organismi di ricerca senza scopo di lucro non comporta vantaggi per nessuna impresa che svolge attività di R&S, essendo ciascuna di esse libera di decidere se dedicarsi o no ad attività di questo tipo, e se farlo direttamente o attraverso contratti con tali organismi. Le autorità italiane aggiungono che non vi è inoltre alcun vantaggio per gli organismi stessi, data la loro natura.

⁴ Di fatto leggermente di più a causa della ricerca contrattuale.

⁵ Anche in questo caso, leggermente di più se c'è ricerca contrattuale; l'ordine di grandezza non cambia di molto.

- 25) L'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale: i criteri d'applicazione sono oggettivi e definiti nelle disposizioni d'applicazione della misura; le imprese beneficeranno del credito d'imposta se le condizioni stabilite dalla legge sono soddisfatte. I controlli dell'amministrazione hanno unicamente lo scopo di verificare l'effettiva esistenza dei requisiti.
- 26) L'Italia indica infine che non vi sono limitazioni nelle risorse disponibili per finanziare il credito d'imposta.
- 27) L'Italia rimanda al punto 14 della comunicazione della Commissione sugli aiuti fiscali⁶: "Il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato. Le misure volte ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per tutte le imprese hanno un effetto relativamente maggiore per le industrie a forte intensità di manodopera rispetto a quelle a forte intensità di capitale, senza per questo costituire necessariamente un aiuto di Stato. Analogamente, incentivi fiscali per investimenti di carattere ambientale, di ricerca-sviluppo o di formazione favoriscono solo le imprese che compiono tali investimenti, senza costituire per questo necessariamente aiuti di Stato."

3.3. Valutazione degli argomenti delle autorità italiane

- 28) La Commissione ritiene che il provvedimento in oggetto vada effettivamente considerato una misura generale. Ciò è in linea con la sopra citata comunicazione della Commissione sulle misure di tassazione diretta delle imprese, secondo la quale (punto 13):
- 29) "Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni [...] misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione)".
- 30) Inoltre, ciò è in linea con una prassi costante della Commissione, che consiste nel classificare come misura generale la riduzione di imposte legate alla ricerca, in particolare l'impiego di personale per la ricerca⁷.
- 31) La Commissione ha confermato questa posizione nella comunicazione sugli incentivi fiscali a favore della R&S⁸, in cui si legge: "[...] l'incentivo fiscale a favore della R&S [...] viene considerato selettivo se prevede una limitazione dei beneficiari potenziali in

⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale C 384 del 10.12.1998, pagg. 3-9.

⁷ Si vedano in particolare: il caso danese relativo all'impiego di ricercatori e manager stranieri (N 445/96), i casi olandesi riguardanti l'esenzione dagli oneri sociali per il personale di ricerca (N 806/96) e l'ammortamento accelerato dei laboratori di R&S (N 18/97), e il caso svedese riguardante l'esenzione fiscale per gli esperti stranieri (N 672/99). Si confronti inoltre un analogo caso belga di riduzione fiscale per il personale che lavora in squadre o di notte (N 603/03), o il caso belga sulla riduzione dell'imposta sui ruoli paga per il personale di R&S (N 649/05).

⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo – Per un utilizzo più efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S, COM (2006) 728 del 22 novembre 2006. Si veda in particolare la sezione 1.2 sulla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.

termini di dimensione (es. PMI), ubicazione o settore e può costituire, in quanto tale, un aiuto di Stato".

- 32) La misura in esame è accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, il settore e la localizzazione, riguarda spese sostenute in tutto il SEE, e non presenta quindi nessun elemento di selettività.
- 33) La misura non è selettiva e applica due tassi diversi per due tipi diversi di spese, quelle riferite a contratti con organismi di ricerca e quelle relative a ricerca svolta all'interno delle imprese - una distinzione che è una caratteristica frequente nelle misure a favore della R&S⁹. La Commissione ha valutato recentemente una misura di questo tipo¹⁰, che prevede un tasso di credito d'imposta più elevato per R&S svolta in collegamento con organismi di ricerca, e ha concluso che si trattava di una misura generale.
- 34) Nel caso in oggetto, la Commissione trae la medesima conclusione: il provvedimento esaminato è una misura generale applicabile indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, giustificata dall'obiettivo di politica generale di stimolare la ricerca di tutti i tipi di imprese in tutti i settori connessi al mondo della ricerca.
- 35) La Commissione può pertanto concludere che la misura che l'Italia intende attuare per introdurre un credito d'imposta per attività di R&S non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. La Commissione ricorda all'Italia l'impegno di inviare un rapporto annuale sull'attuazione della misura.

4. CONCLUSIONE

- 36) La Commissione ritiene di conseguenza che la misura non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato
Protocollo Aiuti di Stato
B – 1049 Bruxelles
Fax n.: +32 2 296 12 42

⁹ Stando a quanto indica lo studio dell'IBDF svolto per la Commissione nella fase di preparazione della sopra citata comunicazione (disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/eu_rd_final_rep_dec_2004.pdf), alcuni paesi trattano in modo diverso le spese di R&S interne ed esterne alle imprese (Belgio, Francia, Irlanda, e il Regno Unito).

¹⁰ Anche nel caso belga sopra menzionato (N 649/05) vi è una distinzione nella riduzione delle imposte a seconda che il personale sia impiegato in ricerca contrattuale o in progetti interni all'impresa.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione